



Comune di Mottalciata
Provincia di Biella
Regione Piemonte

via Martiri della Libertà 15 -C.A.P. 13874 Mottalciata (BI) - Cod. Fisc. 00374120020
Tel. 0161.857112 Fax 0161.857612 - www.comune.mottalciata.bi.it

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria montafereetri e piattaforma elevatrice immobili comunali. Incarico per il triennio 2024-2025-2026. CIG: B0A7DB419B

DETERMINA N. 23 del 27/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

L'anno duemilaventiquattro del mese di marzo del giorno ventisette nel proprio ufficio,

PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n° 33 del 28/12/2023, è stato approvato il bilancio di previsione 2024- 2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 02/12/2015, e successive modificazioni, con la quale si è approvato il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i decreti di nomina dei Responsabili dei Servizi;

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il decreto legislativo 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi);
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RILEVATO che, al fine della prosecuzione del servizio di manutenzione ordinaria montafereetri e piattaforma elevatrice immobili comunali, occorre procedere al rinnovo dell'incarico per il triennio 2024-2026;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: manutenzione ordinaria montafereetri e piattaforma elevatrice immobili comunali;
- Importo del contratto:
2024: € 1.010,00 di cui, Iva 22% pari ad € 222,20, per un totale complessivo di € 1.232,20
2025: € 800,00 di cui, Iva 22% pari ad € 176,00, per un totale complessivo di € 976,00
2026: € 800,00 di cui, Iva 22% pari ad € 176,00, per un totale complessivo di € 976,00, corrispondente al totale per le tre annualità pari ad € 3.184,20 Iva 22% compresa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

APPURATO:

- che l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse

idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

DATO ATTO che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, veniva perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti (trattativa n. 4127594), nei confronti del seguente operatore: DAMA ASCENSORI BIELLA SRL, con sede legale in Biella, alla via del Sole n. 10, P.IVA 02597170022;

VISTO il report di stipula della procedura n. 4127594 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta DAMA ASCENSORI BIELLA SRL, con sede legale in Biella, alla via del Sole n. 10, P.IVA 02597170022, le attività in parola per i seguenti importi:

2024: € 1.010,00 di cui, Iva 22% pari ad € 222,20, per un totale complessivo di € 1.232,20

2025: € 800,00 di cui, Iva 22% pari ad € 176,00, per un totale complessivo di € 976,00

2026: € 800,00 di cui, Iva 22% pari ad € 176,00, per un totale complessivo di € 976,00, corrispondente al totale per le tre annualità pari ad € 3.184,20 Iva 22% compresa, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTE le dichiarazioni rese con DGUE datato 07/03/2024 dell'operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;

VISTO il DURC prot. INAIL_40053290 valido fino a tutto il 05/07/2024;

RICHIAMATA la dichiarazione al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 datata 30/01/2024;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un

prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

DI AFFIDARE le prestazioni in parola alla ditta DAMA ASCENSORI BIELLA SRL, con sede legale in Biella, alla via del Sole n. 10, P.IVA 02597170022, per un importo così specificato:

2024: € 1.010,00 di cui, Iva 22% pari ad € **222,20**, per un totale complessivo di € **1.232,20**

2025: € 800,00 di cui, Iva 22% pari ad € **176,00**, per un totale complessivo di € **976,00**

2026: € 800,00 di cui, Iva 22% pari ad € **176,00**, per un totale complessivo di € **976,00**,

corrispondente al totale per le tre annualità pari ad € **3.184,20** Iva 22% compresa, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE a favore della ditta DAMA ASCENSORI BIELLA SRL, con sede legale in Biella, alla via del Sole n. 10, P.IVA 02597170022 l'importo di € **3.184,20** Iva 22% compresa per le tre annualità per rinnovo servizio di manutenzione ordinaria montafretri e piattaforma elevatrice immobili comunali 2024/2026;

DI DARE ATTO che alla spesa di Euro **3.184,20** (I.V.A. compresa) si farà fronte con i fondi stanziati sui capitoli del bilancio di previsione 2024/2026 come di seguito specificato:

- € **1.232,20** per l'anno 2024 per:
 - € 610,00 sul capitolo 4210/2/1, avente codice missione 12.09.1
 - € 622,20 sul capitolo 1460/2/1, avente codice missione 04.01.1
- € **976,00** per l'anno 2025 per:
 - € 610,00 sul capitolo 4210/2/1, avente codice missione 12.09.1
 - € 366,00 sul capitolo 1460/2/1, avente codice missione 04.01.1
- € **976,00** per l'anno 2026 per:
 - € 610,00 sul capitolo 4210/2/1, avente codice missione 12.09.1
 - € 366,00 sul capitolo 1460/2/1, avente codice missione 04.01.1

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di

pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

DI PRECISARE trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente